hie 68/14
Am Mourn



CT 30699/14 - Sez. I bis -Avv. Gian Paolo Polizzi

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE MEMORIA

per il **Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188530587)** in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (**C.F. 80224030587**), Fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, PEC **ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it**

ricorrente

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale del Veneto del 19.6.2014 n.16 pubblicata nel BUR del 24.6.2014 recante disposizioni in tema "Indizione del referendum collettivo sull'indipendenza del Veneto", in base alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta dell'8.8.2014,

per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 della Costituzione.

Contro

la Regione Veneto in persona del Presidente p.t. (C.F. 80007580279)

In limine va eccepita l'inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dall'associazione "Indipendenza Veneta" in data 2/10/2014.

Com'è noto codesta Corte ha sempre respinto i tentativi, che, soggetti estranei a quelli titolari della potestà legislativa di cui si discute, hanno operato per partecipare ai giudizi di costituzionalità delle leggi in via di

azione.

Basterebbe qui ricordare le più recenti decisioni prese in tal senso: 3/2011, 278/2010, 121/2010, 295/2009 e 251/2009 e contestare il richiamo ex adverso proposto alle ordinanze 251/2002 e 156/2013 in quannto queste ultime si riferiscono a giudizi incidentali e comunque limitano la possibilità di intervenire alle sole parti del giudizio principale nonché ai terzi titolari di interesse qualificato inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Si vuole tuttavia soggiungere che, per sua natura, il giudizio sulla legittimità di una legge regionale non ammette la partecipazione di altri soggetti, dal momento che si discute del potere della Regione e dello Stato di adottare norme di legge in una certa materia, rispettando i parametri costituzionali che delimitano la sua legittimazione rispetto agli altri enti dotati dello stesso potere, e non vi può essere alcun altro «interessato» in senso tecnicogiuridico a questo conflitto, neanche nel caso in cui una Regione voglia partecipare all'impugnativa proposta da altra contro la stessa legge dello Stato (cfr. sent. 121/2010).

Ipotizzare che un soggetto privato possa partecipare ad un conflitto in difesa o contro la legge impugnata significherebbe trasformare il giudizio di costituzionalità in un conflitto privato tra soggetti interessati e controinteressati al mantenimento in vigore della contestata normativa.

Peraltro nel caso di specie è la stessa Associazione interveniente che contesta la competenza a decidere di codesta Corte, invocando un altro parametro di valutazione che sembra riferito ad un giudice di altra natura.

Per replicare alle difese della Regione brevi considerazioni per contestare le tesi prospettate.

Il tentativo di presentare il referendum sulla sovranità e indipendenza del Veneto come un sondaggio di opinione formalizzato è palesemente contrastante con la realtà, che codesta Corte può apprezzare meglio di chiunque altro, avendo già stigmatizzato l'insidia sottesa ad una manifestazione popolare che possa alterare gli equilibri politici del Paese convogliando il legittimo dissenso dei cittadini verso forme di esercizio che fuoriescono dagli istituti ponderatamente studiati ed approvati dal Costituente.

Altro è la libertà di manifestazione del pensiero, valore fondante del nostro assetto costituzionale, altro è la promozione da parte dell'Ente regionale di un'iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l'unità del Paese ed a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa.

La storia dei nostri giorni dovrebbe insegnare quanto sia rischioso animare iniziative separatiste che nascono come movimenti di opinione e finiscono con scontri violenti.

Fin tanto che il movimento separatista rimane corrente di pensiero, questa è libertà di opinione, quando esso diventa chiamata alle urne si trasforma inevitabilmente in uno strumento di lotta politica, che deve essere mantenuto nei limiti ammessi dalla legge e dalla Costituzione in particolare.

Il richiamo alla storia dell'unificazione italiana non può limitarsi al richiamo della piemontesizzazione dell'Italia e del ventennio fascista, si dimenticano così una serie di periodi fondamentali come l'età giolittiana, la sinistra storica, la I guerra mondiale, anni in cui l'unità del Paese fece fronte a difficoltà economiche e sociali di grande rilievo e nelle quali tutte le Regioni hanno partecipato allo sforzo ricostruttivo e beneficiato dell'utilità dello stesso.

Le tendenze centrifughe oggi emergenti in vari paesi europei sono ampiamente bilanciate dall'esperienza comunitaria che tende a rafforzarsi nonostante le inevitabili criticità.

Lo spreco di risorse pubbliche è un tema delicato, al quale peraltro non sono estranee le vicende delle autonomie locali.

Non sembra poi corretto sintetizzare la sentenza di codesta Corte, che la difesa delle Regioni richiama e commenta, nell'attribuzione al corpo referendario regionale dell'unico dovere costituzionali di tacere.

Si tratta invece di comprendere quelle che sono le cautele ivi saggiamente sottolineate e riferite non al diritto di espressione del pensiero ma al rispetto degli altri principi costituzionali.

In particolare per quanto riguarda il referendum le teorie sulla dottrina dello Stato possono variare a seconda dei punti di riferimento ma si devono comunque confrontare con la previsione categorica ed inequivoca dell'art. 5, della Costituzione e le definizioni degli illustri autori citati da controparte sono ormai risalenti negli anni e, per quanto profetiche possano essere considerate, non hanno potuto confrontarsi con l'evoluzione storica concreta che ha caratterizzato le autonomie in quegli ultimi anni.

Sulle conclusioni avversarie per il rigetto del ricorso, questa difesa deve respingere la configurazione che si incentra sulla libertà di pensiero che si esprimerebbe nella referendum e che mai potrebbe essere impedito ancor prima di conoscerne l'esito: al contrario la ratio dell'impugnativa qui proposta è quella di evitare che il popolo venga chiamato ad esprimere una volontà conflittuale con i valori costituzionali, ed anzi proprio con i valori fondanti dell'unità e della sovranità, con un possibile effetto devastante nei rapporti tra l'intera collettività ed i cittadini una parte di essa, nonché tra questi ultimi e quella parte di essi che volesse esprimere una volontà contraria al referendum.

La molteplicità delle divisioni che ciò comporterebbe non è solo un'ipotesi o un rischio remoto, ma una realtà che si rafforza quanto più spazio si lascia ai suoi promotori per propagarla. E dunque violato l'art. 138, perché il referendum non è un semplice «parere», ma una un atto politico pregno di significato e come tale non può porsi in contrasto con i principi costituzionali, assumendo di voler solo manifestare una libertà di opinione.

È violato l'art. 5, perché non la legge non prospetta un puro e semplice dissenso da eventualmente manifestare al Parlamento, ma propone una contrapposizione radicale tra due sovranità.

È violato l'art. 114, poiché la struttura della Repubblica non può restare inalterata quando una Regione interpella i suoi cittadini sulla volontà di scegliere la indipendenza, negando la sovranità dello Stato.

È violato l'art. 81, poiché l'intendimento di non procedere al referendum in mancanza di finanziamento non è nella legge e dunque non ne vanifica il contenuto.

P.T.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Roma, 1 Aprile 2015

Gian Paolo Polizzi

Avvocato dello Stato